



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF041

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	BONUS PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
RIFERIMENTI	ART. 2 C. 6-QUINQUIES D.LGS. 127/2015; RM 33/2019
CIRCOLARE DEL	04/03/2019

Sintesi: a favore dei soggetti obbligate alla trasmissione telematica dei corrispettivi a decorrere:

- dal 1° luglio 2019: nel caso di volume d'affari 2018 superiore ad €. 400.000

- dal 1° gennaio 2020: nel caso di volume d'affari 2018 non superiore a tale limite

è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta (da pagare con strumenti tracciabili) per l'acquisto o adattamento degli strumenti informatici necessari nel limite di 250 € in caso di acquisto dello strumento e di €. 50 in caso di suo adattamento.

Il credito d'imposta utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, utilizzando il codice tributo 6899.

Come noto, l'art. 2 c. 1 del D.lgs. n. 127/2015 (come integrato dall'art. 17 DL 119/2018 modificato in sede di conversione nella L. 136/2018) prevede che:

➔ **dettaglianti e soggetti assimilati** (ex art. 22 Dpr 633/72)

➔ devono **memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente** all'Agenzia entrate i dati dei corrispettivi giornalieri

con decorrenza differenziate:

▪ **dal 1° luglio 2019:** nel caso di **volume d'affari 2018** superiore ad €. 400.000

▪ **dal 1° gennaio 2020:** in caso contrario


data da cui non vi sarà più l'obbligo della tenuta del registro dei corrispettivi.



SISTEMA TS: in sede di conversione del Decreto è stato previsto che:

✓ le imprese **tenute all'invio dei dati al Sistema TS** (es: ottici)

✓ possono assolvere gli obblighi tramite la memorizzazione elettronica e la **trasmissione telematica dei dati al sistema TS** (in luogo che all'SDI)



Di fatto ciò obbliga le imprese che operano al dettaglio (ivi inclusi i ristoranti ed altri soggetti assimilati, come gli agenti di assicurazione, gli artigiani per le cessioni effettuate nei propri laboratori, ecc.) ad adeguare i propri registratori di cassa (ove non già adeguati).



Soggetti esonerati dalla certificazione del corrispettivo (es. imprese di e-commerce diretto o indiretto): anche tali soggetti saranno obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE "DI ADEGUAMENTO" INFORMATICO

Per le spese sostenute negli anni 2019 e 2020 il Collegato fiscale ha previsto un **credito d'imposta** per l'**acquisto/adattamento degli strumenti** con cui effettuare la memorizzazione/trasmissione telematica.

Attuazione: il Prov. 28/2/2019 ha definite le procedure operative per la spettanza del credito d'imposta.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta:

- pari al **50% della spesa sostenuta**
- che l'impresa è obbligata a pagare con **modalità "tracciabile"**
- con un **massimale**, per ciascuno strumento:
 - ✓ di **€ 250** in caso di **acquisto**
 - ✓ di **€ 50** in caso di **adattamento**

Non si applicano i limiti massimi annuali di utilizzo previsti:

- ✓ in generale, per le compensazioni orizzontali (€ 700.000 o € 1.000.000 per i subappaltatori)
- ✓ in via specifica: per le compensazioni dei crediti d'imposta da indicare a quadro RU (€ 250.000).



Stanziamiento pubblico: non è previsto alcun ragguglio del bonus al totale degli utilizzi effettuati dai contribuenti (che, pertanto, spetta sempre nella misura indicata) rispetto agli stanziamenti pubblici effettuati.

Tracciabilità del pagamento: l'Agenzia ha rinvio alle modalità già individuate per il pagamento dei rifornimenti di carburante (Prov. 4/04/2018):

Assegni, bancari e postali, circolari e non	addebito diretto (es: i "pagamenti preautorizzati" o "Rid")
bonifico bancario o postale	bollettino postale (inclusi vaglia postali e cambiali)
altri strumenti di pagamento elettronico che consentano l'addebito in C/C.	

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- in **compensazione nel mod. F24** esclusivamente tramite i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline)
- **a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva** successiva al mese in cui è stata **registrata la relativa fattura** relativa all'acquisto/adattamento degli strumenti

CODICE TRIBUTO: per consentire l'utilizzo nel mod. F24 la RM 33/2019 ha istituito il codice tributo

"6899 Credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127".

Sezione: va riportato nella sezione "*Erario*", nella colonna "*importi a credito compensati*"

"Anno di riferimento": va indicato l'anno in cui la spesa è "sostenuta".

INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Come di consueto, il credito di imposta va indicato a **quadro RU** relativo alla dichiarazione dei redditi:

- del periodo d'imposta in cui il bonus è "maturato"
- in tutti periodo di imposta successivi fino al suo esaurimento.



Imponibilità: in assenza di una disposizione di legge che preveda la non imponibilità del credito d'imposta, esso risulta **imponibile** sia ai fini dei **redditi** che ai fini **Irap**.

Esempio

Un dettagliante (periodicità Iva mensile) ha sostituito il proprio registratore di cassa con uno "telematico".

A tal fine:

- ha proceduto a pagare la fornitura con bonifico bancario in data 7/03/2019
- riceve la fattura d'acquisto datata 10/03/2019 (data emissione indicata sulla ricevuta del file xml): €. 600 + Iva
- registra la fattura il 15/04/2019

L'imprenditore può fruire del credito d'imposta:

- ✓ di €. 250 (si applica il massimale, in quanto superiore al 50% del costo di €. 600)
- ✓ fin dalla liquidazione Iva del mese di aprile, da effettuare entro il 16/05/2019.

In alternativa il credito d'imposta potrà essere utilizzato per versare le ritenute effettuate nel mese di aprile (da pagare entro il 16/05/2019) o per qualsiasi altro versamento di tributi o contributi.

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	denominazione / regione / prov. / mese / ill.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	6099		2019		250,00
	6004		2019	1.000,00	
codice ufficio	codice atto				
			TOTALE A	1.000,00 B	250,00 +
					SALDO (A-B)
					750,00